

Prov. N° 6/2023 DIR



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Oggetto: D. Lvo. 149/2022. Abolizione della spedizione in forma esecutiva (cd. Comandiamo). Nuova formulazione artt. 474, 475, 478, 479, cpc e art 154 disp att. cpc. Abrogazione art. 476 cpc e 154 disp att. cpc. Repertorio degli atti soggetti a registrazione. Disposizioni.

Il Presidente,

visto l'art. 475 c.p.c. "*Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale*" - così come riformulato - dispone che " *le sentenze , i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 cpc, per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti*".

Per l'effetto – e sino a diverse determinazioni - per la concreta applicazione
dispone


che il personale delle cancellerie civili e penali del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace:

1. non appone il cd. "comandiamo" in calce ai provvedimenti esecutivi;
2. ferma restando, per i provvedimenti da assoggettare a imposta di registro, l'iscrizione nel "Repertorio degli atti soggetti a registrazione" e la trasmissione – in copia - all'Agenzia delle Entrate;
3. nel caso di provvedimento immediatamente esecutivo telematico, o analogico convertito in documento informatico e inserito nel fascicolo telematico: all'estrazione della copia da consolle (SICID, SIECIC, ecc.) ed all'attestazione di conformità provvede direttamente il difensore ai sensi dell'art 196octies disp att. cpc;
4. nel caso di richiesta di esecutorietà (v. es art 647 cpc), la cancelleria provvede alla trasmissione informatica al giudice e alla successiva comunicazione del provvedimento al difensore; all'estrazione della copia da consolle (SICID, SIECIC, ecc.) ed all'attestazione di conformità provvede direttamente il difensore ai sensi dell'art 196octies disp att. cpc;
5. nel caso di provvedimento non telematico il difensore formalizza richiesta di copia ai fini dell'esecuzione; la cancelleria provvede al rilascio di copia ai sensi dell'art. 153 disp. att. cpc., con percezione del pagamento dei relativi diritti, se dovuti.

Si raccomanda massima attenzione, sollecitudine e rispetto delle disposizioni. I Direttori e i Funzionari sono tenuti a far rispettare le disposizioni, a vigilare e a monitorare l'osservanza da parte del personale.

Si comunichi a tutto il personale amministrativo del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace, all'UNEP, e per conoscenza ai magistrati togati e onorari del settore civile e penale, al MAGRIF, al Sig. Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 16.3.2023



Il Presidente del Tribunale
Cristina Beretti